



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 29/04/2016

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2016.

L'anno 2016, addì 29 del mese di aprile alle ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge si è riunito in sessione ordinaria in seduta pubblica il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello nominale risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO
GENNARI ANDREA	SINDACO	P
CAGALLI STEFANO	CONSIGLIERE	P
LORENZETTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	P
FAZIONI MONICA	CONSIGLIERE	P
BONIOTTO ALFREDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
BIANCHI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
PERAZZINI MARCO ANDREA	CONSIGLIERE	P
SANTINATO GIAN PIETRO	CONSIGLIERE	P
AMBROSI WALTER	CONSIGLIERE	P
GIULIETTI CARLO	CONSIGLIERE	P
ROSESTOLATO ANGELICA	CONSIGLIERE	P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. CHIARA MAZZOCCO.

Il Sindaco-Presidente GENNARI ANDREA chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e detrazioni IMU – Imposta Municipale Propria (componente della IUC – Imposta Unica Comunale) Anno 2016.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore al Bilancio Lorenzetti Maurizio.

Assessore Lorenzetti Maurizio: “Confermiamo per l'anno 2016 le aliquote IMU secondo quanto già deliberato nell'anno 2015: Aliquota dello 0,35% per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria A1-A8-A9 e relative pertinenze (villette, abitazioni signorili, castelli e palazzi storici); Aliquota dello 0,89% per i fabbricati di categoria C1 (negozi o botteghe) e C3 (laboratori, arti e mestieri); Aliquota ordinaria dello 0,99% per tutte le fattispecie non presenti nei precedenti punti.

Le esenzioni sono state stabilite da leggi statali: fabbricati destinati ad abitazioni principale e relative pertinenze diversi da quelli di categoria catastale A1-A8-A9; terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.”

Il Sindaco pone dunque in votazione la proposta di deliberazione in esame, con il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Boniotto Alfredo Giuseppe, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Gian Pietro)

Voti contrari: n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)

Astenuti: /

Il Sindaco proclama il risultato

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione in oggetto.

Vista inoltre l'urgenza dell'approvazione della proposta;

Il Sindaco propone il voto per l'immediata eseguibilità del provvedimento con separata votazione, espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri presenti n. 11

Votanti n. 11

Voti favorevoli n. 8 (Gennari Andrea, Cagalli Stefano, Lorenzetti Maurizio, Fazioni Monica, Boniotto Alfredo Giuseppe, Bianchi Alessandro, Perazzini Marco Andrea, Santinato Gian Pietro)

Voti contrari: n. 3 (Ambrosi Walter, Giulietti Carlo, Rosestolato Angelica)

Astenuti: /

Il Sindaco proclama dunque l'esito della votazione.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214 del 22.12.2011 che al comma 1 prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono e l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria decorre dal 2015;

Rilevato che il Decreto Legge 201/2011 specifica che l'imposizione dell'abitazione principale è intesa “quale immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, comprese le pertinenze della stessa, intese “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Atteso che le aliquote ordinarie, come indicato nei commi 6, 7, 8, 9 art. 13 dello stesso D.L. 201/2011, sono previste nelle seguenti misure:

- 1) Aliquota base pari allo 0,76% (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali)
- 2) Aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali)
- 3) Aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (con possibilità di variazione in aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali);

Premesso che:

- l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- l'art. 1, comma 708, della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento,

Rilevato che l'art. 13 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di

modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446;

Visto l'articolo 1 comma 13 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), che dispone: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione [...]”;

Considerato che ai fini della predisposizione del schema di bilancio di Previsione 2016 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

Considerato che l'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 dispone che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (6 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze);

Richiamato l'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.*

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote IMU già deliberate per l'anno 2015 con delibera di C.C. n. 36 del 03/09/2015, come sotto indicate:

ALIQUOTE

- a) aliquota dello **0,35 (zerovirgolatrentacinque) per cento** per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- b) aliquota dello **0,89 (zerovirgolaottantanove) per cento** per i fabbricati di categoria C/1 e C/3;
- c) aliquota ordinaria dello **0,99 (zerovirgolanovantanove) per cento**, per tutte le fattispecie non presenti nei precedenti punti;

DETRAZIONI

detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale (cat. A1-A8-A9), stabilita con legge dello Stato;

ESENZIONI

stabilite da leggi statali: fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze diversi da quelli di categoria catastale A1 – A8 – A9; terreni agricoli posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione [...]"

Visto l'art. 13 del D.Lgs n. 2011, convertito in legge 214/2011;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visti i commi 156 e 169 dell'art. 1 della L. 296/2006;

Vista la legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo nel contempo che tali aliquote, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale data, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, come modificato dall'art. 1 comma 10 lett. e) della Legge 208/2015 stabilisce, tra l'altro, quanto segue: “[...] *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”;

Atteso che con decreto del Ministro dell'Interno in data 01/03/2016, in vigore dal 07/03/2016 (G.U. n. 55 del 07/03/2016), il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, già differito al 31/03/2016, è stato ulteriormente differito al 30/04/2016;

Visto l'art. 42 (Attribuzioni dei Consigli) comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti giusta verbale n. 05 in data 28/04/2016, prot. n. 4157 ai sensi dell'art. 239 comma 1 n. 7) del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) come segue:

ALIQUOTE

- a) aliquota dello **0,35 (zerovirgolatrentacinque) per cento** per i fabbricati destinati ad abitazione principale di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze;
- b) aliquota dello **0,89 (zerovirgolaottantanove) per cento** per i fabbricati di categoria C/1 e C/3;
- c) aliquota ordinaria dello **0,99 (zerovirgolanovantanove) per cento**, per tutte le fattispecie non presenti nei precedenti punti;

DETRAZIONI

detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale di cat. A1-A8-A9, stabilita con legge dello Stato;

ESENZIONI

stabilite da leggi statali: fabbricati destinati ad abitazione principale e relative pertinenze diversi da quelli di categoria catastale A1 – A8 – A9; terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione [...]"

- 3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto dall'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 convertito dalla Legge 214/2011;
- 4. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2016.

Visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ei. , si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

p. Il Responsabile di Settore t.a.IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Chiara Mazzocco)

Casaleone, 22/04/2016

Firmato digitalmente
MAZZOCCO CHIARA



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Parere di regolarità contabile

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (COMPONENTE DELLA IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE) ANNO 2016.

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

P. IL RESPONSABILE DI SETTORE T.A.IL SEGRETARIO COMUNALE (DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO)

Casaleone, 22/04/2016

Firmato digitalmente
CHIARA MAZZOCCO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
GENNARI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CHIARA MAZZOCCO

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/06/2016.

Data, 10/06/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Chiara Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 29/04/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

☒

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 10/06/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Chiara Mazzocco